

Comune di Cissone (Cuneo)

**Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 e 7 - L.R. n. 56/77 s.m. ed int.
Approvazione relazione sulle osservazioni e approvazione progetto definitivo**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione C.C. n. 2 del 07.02.2019, veniva adottato il progetto preliminare di Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. ai sensi del 5° comma dell'art. 17, L.R. n. 56/77 e s.m. ed int.;
 - che detto documento e relativi atti tecnici venivano pubblicati dal Comune per trenta giorni consecutivi dal 11.02.2019 al 13.03.2019; le relative osservazioni potevano essere prodotte dal 27.02.2019 al 13.03.2019;
 - che detto documento e gli atti tecnici venivano trasmessi alla Provincia di Cuneo (Protocollo di arrivo in Provincia n. 10019 del 11.02.2019);
 - che la Provincia di Cuneo doveva esprimere il parere di compatibilità con determina dirigenziale entro il 28.03.2019; ai sensi 7° comma dell'Art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.; la Provincia di Cuneo con Determina Dirigenziale n. 516 del 25.03.2019, ha espresso parere favorevole di compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale;
 - che nel termine del 13.03.2019 non sono pervenute osservazioni;
 - che una osservazione, ai sensi del 7° comma Art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i. del Settore Presidio del Territorio-Ufficio di Pianificazione- è stata inserita dalla Provincia nella Determina Dirigenziale n. 516 del 25.03.2019 e che l'Amministrazione Comunale ha inteso esaminare e valutare detta osservazione anche se pervenuta fuori termine;
 - che la osservazione e le motivazioni circa il non accoglimento sono riportate nella "Relazione sulle osservazioni al progetto preliminare di Variante Parziale" allegata agli atti del presente progetto definitivo di Variante;
 - che gli oggetti di Variante sono quelli del progetto preliminare, ossia i seguenti:
- 1) Individuazione di Fabbricato a catasto al Foglio 1 – mappali 431 e 433 – (proprietà Montaldo Alessandro) ubicato in "Nucleo Frazionale Rurale di località Nespolo Sottano sul quale è consentito l'ampliamento del piano seminterrato per una superficie coperta di mq. 45 per la realizzazione di locale smielatura, ad una distanza dal confine della strada Vic.le Nespolo, di mt. 1,50 anziché mt. 5,00, fissati dalla relativa tabella di zona dei Nuclei Rurali, purché l'estradosso del solaio sia ad una quota non superiore a quella del piano stradale e purché il solaio suddetto di copertura sia piano come quello del locale adiacente adibito a sgombero. Dovranno essere utilizzati materiali esterni similari a quelli impiegati nell'edilizia tradizionale agricola. Modifica alla vigente TAV: 8/VP/7 "Assetto del territorio Comunale (1:5000) "ora TAV. 8/VP8 ed integrazione all'Art. 21 vigente "Nuclei Frazionali Rurali" NTA vigenti ed alla Tabella di Zona n. 10/VP4 vigente, ora Tab. n. 10/VP8.
 - 2) Individuazione di fabbricato a catasto al Foglio 2 – mappale 358 sub. 2 - proprietà Vivalda Romina, abbandonato all'uso agricolo, ubicato in "Nucleo Frazionale Rurale" di Borgata Baudrà, su una porzione del quale, di superficie coperta mq. 116 (quella sul lato Sud) è consentito, al piano terra, l'intervento di mutamento d'uso a Trattoria di Campagna, ai sensi Art. 21 "Nuclei Frazionali Rurali" lett.e) ed Art. 19 "Aree agricole" comma 17 lettera e). Modifica alla TAV 8/VP7 "Assetto del territorio comunale (1:5000)" vigente, ora TAV 8/VP8, ed integrazione all'Art. 19 ed Art. 21 suddetti delle NTA, al fine di consentire l'intervento. Verifica del parametro lett. f) 5° comma Art. 17 L.R. 56/77 e s.m. ed int.

- 3) Individuazione di fabbricato tettoia uso deposito macchine operatrici e scorte ad un piano interrato – al Foglio Catastale n. 7, mappale 24 – ubicato in area produttiva PR₁ di proprietà dell'artigiano Gabutti Italo, sul quale è consentito il completamento in sopraelevazione per una altezza di mt. 8,00 anziché mt. 5,00 vigenti, per esigenze di installazione di carroponte all'interno del manufatto necessario ed indispensabile alle lavorazioni e riparazione macchine dell'impresa artigiana. Integrazione all'Art. 18 "Aree per insediamento produttivo esistente da riconfermare (PR)" NTA vigenti al comma 4 ed integrazione alla TAV 9/VP6 "Assetto del Capoluogo" (1:2000) vigente, ora TAV 9/VP8.
- 4) Individuazione di fabbricato produttivo agricolo censito al C.F. Foglio 2 – particella 394 sub. 1 - Categoria D/10 – in area agricola in Località S. Sebastiano, di proprietà ASPROCOR S.C.C.A.P.A., sul quale è consentito l'ampliamento (per esigenza e necessità di installazione all'interno di macchine ed attrezzature per la lavorazione delle nocciole) mantenendo una massima altezza di colmo e di gronda pari a quella dell'edificio adiacente già esistente. Integrazione alla TAV 8/VP7 "Assetto del Territorio Comunale" 1:5000, ora TAV 8/VP8 ed Integrazione all'art. 19 "Aree Agricole" NTA ed alla Tabella di Zona n. 11 vigente, per consentire l'intervento.
- 5) Trasferimento della Tav. 8/VP7 "Assetto del territorio Comunale (1:5.000)" di Variante Parziale n. 7 e la Tav. 9/VP6 "Assetto del Capoluogo (1:2.000)" di Variante Parziale n. 6 dal tipo cartaceo su sistemi informatizzati da utilizzare per la Variante Parziale n. 8 senza apportarvi modifiche (se non quelle della stessa Variante Parziale n. 8).

Premesso, ancora, che:

- La Variante Parziale n. 8, come meglio argomentato e precisato nella Relazione Illustrativa (capitolo 4), è da ritenersi parziale ai sensi dell'Art. 17 comma 5° della L.R. n. 56/77 e s.m.i. in quanto le modifiche introdotte non contrastano con:
 - lett. a) non modificano l'impianto strutturale del P.R.G. vigente, e le modificazioni introdotte "ex officio" dalla Regione in sede di approvazione;
 - lett. b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - lett. c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla suddetta legge;
 - lett. d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla predetta legge;
 - lett. e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G. vigente;
 - lett. f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento;
 - lett. g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;
 - lett. h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- La capacità insediativa residenziale del P.R.G. vigente (ossia della Variante Strutturale n. 3 vigente con D.G.R. n. 2-4108 del 15.10.2001) è la seguente:

Verifica richiesta alla normativa	Riferimento normativo	Dato numerico
Capacità insediativa residenziale teorica del PRG vigente: Variante Strutturale n. 3	Art. 17 comma 7 L.R. 56/77 e s.m.i.	431 abitanti

- La Variante inoltre rispetta i parametri di cui all'art. 17 comma 5, lettere c) e d) della L.R. 56/77 e s.m.i., riferiti al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate come dettagliato e argomentato nella relazione illustrativa (Cap. 4) e come di seguito evidenziato.

1) Verifica relativa alle aree a servizi – Art.17 comma 5 lett. c) e d) della L.R. 56/7 e s.m.i.

La presente Variante Parziale n. 8 non ha messo in essere modifiche alle aree a spazi pubblici esistenti ed in progetto.

Si certifica che per l'intero iter di validità della Variante Strutturale n. 3 vigente la quantità di spazi pubblici esistenti ed in progetto è rimasta invariata.

2) Verifica relativa al parametro lett. e) Art. 17, c. 5 L.R. 56/77 e s.m. ed int.

- Le Varianti Parziali n. 1, n. 2 e n. 3 vigenti non hanno messo in essere aumenti o riduzioni di cubature residenziali per cui la capacità residenziale globale della Variante Strutturale n. 3 vigente non è mutata ed è pari a n. 431 di abitanti teorici.
- La Variante Parziale n. 4 ha ridotto la cubatura residenziale nei lotti liberi in area R.C.₅ per – mc. 790 ed ha previsto un nuovo lotto edificabile in area R.C.₃ per mc. 777 per cui la cubatura residenziale globale si è ridotta di – mc. 13.
- La Variante Parziale n. 5 non ha messo in essere aumenti o riduzioni di cubatura residenziale.
- La Variante Parziale n. 6 ha ridotto la cubatura in due lotti liberi in area R.C.₁ per – mc. 501,55 ed ha apportato nuova cubatura residenziale + mc. (250+250) = mc. 500,00 come da oggetto n. 1 e n. 2 di Variante Parziale n. 6 per cui la cubatura residenziale si è ridotta di – mc. 1,55.
- La Variante Parziale n. 7 ha diminuito la cubatura residenziale per un fabbricato in area IIIc da demolire e trasferire in proprietà comunale per – mc. 506,67 ed ha previsto un apporto di nuova maggior cubatura residenziale di + mc. 260 per cui la cubatura residenziale si è ridotta di – mc. 246,67.
- La presente Variante Parziale n. 8 non mette in essere aumenti o diminuzioni di cubatura residenziale.
- Si certifica che la capacità residenziale globale teorica della Variante Strutturale n. 3 approvata con D.G.R. n. 2-4108 del 15.10.2001 fissata in abitanti n. 431 per l'intero suo iter di validità in termini volumetrici sino alla presente Variante Parziale n. 8 è stata diminuita di mc. (13 + 1,55 + 246,47) ossia di – mc. 261,02. Gli abitanti teorici perciò sono diminuiti di circa n. 2 unità.**

3) Verifica parametro lett. f) Art. 17, c. 5 L.R. 56/77 e s.m. ed int.

- La superficie territoriale dell'area turistica-ricettiva vigente con la Variante Strutturale n. 3, dalla relativa tabella di zona, risulta: mq. 3.270
- L'aumento massimo consentito è: 6% su mq. 3.270 = mq. 196,20

- Le Varianti Parziali dal n. 1 al n. 7: non hanno messo in essere aumenti delle aree turistico-ricettive.
- La presente Variante Parziale n. 8: ha messo in essere un aumento delle superfici delle aree turistico-ricettive (oggetto n. 2) di: mq. 116,00
che è minore di mq. 196,20.
- **Si certifica che per l'intero iter di validità della Variante Strutturale n. 3 vigente l'aumento della superficie delle aree turistico-ricettive è stata inferiore all'aumento del 6% consentito per cui il parametro lett. f) 5° comma Art. 17 L.R. 56/77 e s.m. ed int. è stato rispettato.**
- La Variante in questione (come riportato al paragrafo 1 BIS della relazione illustrativa) è stata sottoposta a “Verifica di assoggettabilità V.A.S.” e l’Organo Tecnico, sulla base dei pareri pervenuti, ha ritenuto che NON si riscontrino effetti significativi sull’ambiente conseguenti alla Variante Parziale n. 8 del Comune di CISSONE e, quindi, determina che la stessa Variante redatta ai sensi della L.R. 56/1977 e s.m.i, NON debba essere assoggettata alla Valutazione Ambientale Strategica con le integrazioni inserite in normativa in accoglimento dei contributi ambientali ASL – CN2, della Provincia e dell’ARPA.

Ritenuto che gli atti tecnici e le motivazioni riportate corrispondono alla volontà espressa dal Comune nell’interesse pubblico generale;

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi espressi ai sensi di Legge;
Vista la L.R. 56/77 e s.m.i.;

A conclusione di generale discussione;

Con votazione unanime;

DELIBERA

- 1) Di considerare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di approvare la “Relazione sulle osservazioni al progetto preliminare di Variante Parziale” nel testo formulato dal Redattore che si condivide,
- 3) Di approvare, ai sensi dell’art. 17, commi 5, 6 e 7 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. 3/2013 e L.R. n. 17/2013, il progetto definitivo della Variante Parziale n. 8 alla Variante Strutturale n. 3 al P.R.G.C., redatta dall’Ing. MANLIO DARDO, costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione illustrativa
 - Relazione sulle osservazioni al progetto preliminare di Variante Parziale
 - Norme Tecniche di Attuazione – articoli variati -

TAV. 8/VP ₈	Planimetria di progetto II	
	Assetto del territorio Comunale	scala 1:5.000
TAV. 9/VP ₈	Planimetria di progetto III	
	Assetto del Capoluogo	scala 1:2.000
- 4) Di dare atto che gli elaborati non comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni in quanto gli oggetti di Variante non contengono previsioni insediative rientranti nei casi di cui

all'Art. 17 comma 6 secondo periodo della L.R. 56/77 e s.m. ed int.

- 5) Di dare atto che gli ambiti e gli oggetti di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni come riportato al paragrafo 7 della Relazione illustrativa.
- 6) Di dichiarare che per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovra comunali.
- 7) Di dare atto che la presente Variante Parziale n. 8 è compatibile con il Piano di Classificazione Acustica del territorio (L.R. 52/2000) approvato come riportato nella relazione illustrativa al paragrafo 5.
- 8) Di dare atto che la presente Variante è compatibile con la Carta di sintesi come risulta al paragrafo 6 della Relazione Illustrativa.
- 9) Di dare atto che la Variante in questione è stata sottoposta a "Verifica di assoggettabilità V.A.S." e che i pareri dell'A.S.L. CN2 pervenuto via PEC (Prot. Com.le 1086 del 29.10.2018), della Provincia di Cuneo inviato via PEC con Prot. Prov.le n. 82784 del 13.11.2018, dell'ARPA Piemonte prot. n. 108656 del 11.12.2018 e dell'Organo Tecnico Comunale, hanno ritenuto che NON si riscontrino effetti significativi sull'ambiente conseguenti alla Variante Parziale n. 8 del Comune di CISSONE e, quindi, hanno determinato che la stessa Variante redatta ai sensi della L.R. 56/1977 e s.m.i., NON debba essere assoggettata alla Valutazione Ambientale Strategica come riportato al paragrafo 7 della Relazione illustrativa;
- 10) Di dare atto che la presente Variante è compatibile con il Piano Comunale di Protezione Civile come risulta al Capitolo 8 della Relazione Illustrativa.
- 11) Di incaricare il Responsabile del Servizio di inviare entro 10 giorni dall'esecutività della presente delibera la delibera stessa e gli atti tecnici alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Cuneo per la successiva archiviazione.
- 12) Di dare atto che la presente Variante Parziale n. 8 entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione per estratto sul B.U. Regionale.